



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 - Tel. 0332 625511 - Fax 0332626042

www.comune.laveno.va.it

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 4 del 30/01/2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2017.

L'anno 2017, addì trenta del mese di gennaio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal **Sindaco Ercole Ielmini** e con l'assistenza del **Segretario Generale Dott.ssa Amato Carla**.

Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Presenti
1	IELMINI ERCOLE	SI
2	BEVILACQUA PAOLA SABRINA	SI
3	MARCHETTI NADIA	SI
4	LANGE' VALERIO	SI
5	ANANIA FRANCESCO	SI
6	PAGLIA LUIGI TOMMASO	SI
7	RODARI ENRICO	SI
8	DE VITTO ISABELLA ROSA	SI
9	REGGIORI ALVARO	SI
10	GIACON GRAZIELLA	SI
11	DE BERNARDI GIANCARLO	SI
12	MARVASI NADIA	NO
13	BIDDAU LIBERO ANTONIO	SI

PRESENTI : 12

ASSENTI : 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, secondo l'ordine del giorno, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato - a cura del dipendente Paolo Andrea De Antoni - Operatore Amministrativo del Settore Segreteria - ed oggetto di relativo verbale di trascrizione.

Sono presenti gli assessori:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30 gennaio 2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il Sindaco - Presidente, introduce l'argomento ed illustra la proposta deliberativa in trattazione;

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2.9.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale per le annualità d'imposta a partire dal 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13.4.2016 è stato approvato il testo del regolamento integrato e modificato a partire dall'1.1.2016;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13.4.2016, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2016.

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Richiamato il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), e il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011:

- il comma 6, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- il comma 7, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- il comma 10, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Rilevato che per prevedere un gettito derivante dall'IMU che assicuri il pareggio economico del bilancio, e che consenta di mantenere i livelli dei servizi a favore dell'utenza, si propone di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2017:

❖ **aliquota di base:**

10,6‰

da applicarsi a tutti gli immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

❖ **aliquota per gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto edilizio urbano nelle categorie catastali: C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione con finalità di lucro), e nel gruppo catastale B** **9,5‰**

❖ **aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP:** **6,0‰**

❖ **aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definiti dall'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU - articolo 10, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:** **6,0‰**

Detrazione: Euro 200,00, per l'abitazione principale, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale imu.

La detrazione si applica anche agli alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Gettito stimato di competenza del Comune euro 3.044.586,60, al lordo della alimentazione del Fondo solidarietà comunale (FSC) da parte del comune di Laveno Mombello;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che la Giunta comunale con atto n. 121 del 29/12/2016 ha approvato la proposta di schema di bilancio di previsione 2017-2019,

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.*

Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.”;*

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/2/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in merito alla competenza dell'organo deliberante;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in data 17/01/2017;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 147 bis, comma 1 del DL.vo 18.8.2000 n. 267 e s.i. e m., rispettivamente:

- dal Responsabile del Settore Gestione Entrate, in ordine alla regolarità tecnica,
- dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Terminata la relazione del Sindaco;

Non essendovi interventi;

Disposto dal Sindaco - Presidente, di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

- voti favorevoli numero 9;
 - voti contrari numero zero;
 - astenuti numero 3 - i Consiglieri Comunali Graziella Giacon, Giancarlo De Bernardi e Libero Antonio Biddau;
- su numero 12 presenti,
assenti n. 1 - il Consigliere Comunale Nadia Marvasi;

D E L I B E R A

1. Di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le seguenti aliquote per l'anno 2017, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) , già vigenti nell'anno 2016:

❖ **aliquota di base:**

10,6%

da applicarsi a tutti gli immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

❖ **aliquota per gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto edilizio urbano nelle categorie catastali: C/1(negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione con finalità di lucro), e nel gruppo catastale B: **9,5%****

❖ **aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: **6,0%****

❖ **aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definiti dall'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU - articolo 10, limitatamente alle unità**

immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:

6,0%

□ Per abitazione principale, come definita dall' articolo 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii, s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o titolare di diritti reali di godimento e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

□ Per pertinenze, come definite dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all' unità ad uso abitativo

2. **Di confermare, per l'anno 2017, la detrazione d'imposta di euro 200,00 per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.**

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica anche:

- **all'unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU , articolo 10, e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;**
- **agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.**

3. **Di dare atto che:**

- i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) sono quelli stabiliti con delibera della Giunta comunale n. 60 del 13.8.2014.
- i terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di Laveno Mombello è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

4. **Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del**

decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2014 n. 214 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché, nel rispetto all'articolo 13, comma 13 bis, del medesimo decreto legge, non oltre il termine del 14 ottobre 2016.

Successivamente,
stante l'urgenza di dare applicazione al presente provvedimento;
disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

- voti favorevoli numero 9;
 - voti contrari numero zero;
 - astenuti numero 3 - i Consiglieri Comunali Graziella Giacon, Giancarlo De Bernardi e Libero Antonio Biddau;
- su numero 12 presenti,
assenti n. 1 - il Consigliere Comunale Nadia Marvasi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ercole Ielmini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amato Carla

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. 230/2017, dal 15/02/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 02/03/2017, e che della medesima viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiglieri ai sensi di legge.

p. IL MESSO COMUNALE
Maria Pia Casadei

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. _____, dal _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il _____, e che della medesima viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiglieri ai sensi di legge.

IL MESSO COMUNALE
De Antoni Paolo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

16/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amato Carla